

## Norme per l'iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

I Dottori Agronomi e i Dottori Forestali non possono esercitare la professione se non sono iscritti nell'Albo Professionale (art. 3 della legge 7 gennaio 1976 n. 3) e ss.mm.ii.

Per l'iscrizione all'Albo, l'interessato deve produrre la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione redatta in bollo da €16,00, contenente, tra i vari dati, la dichiarazione di non essere iscritto e di non avere richiesto l'iscrizione ad altro Albo;
- Fotocopia Carta d'identità;
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Certificato di laurea;
- Certificato di Abilitazione;
- fotografia formato tessera;
- Fototessera in formato .jpg o .jpeg (dimensione massima 1,9 Mb);
- Dichiarazione dello Stato Giuridico Professionale;
- Ricevuta del versamento di **euro 103,29** tassa alla Regione Calabria per l'abilitazione all'esercizio professionale L.R. n.69/2012 che deve essere effettuata tramite il portale dei Pagamenti per i cittadini verso le pubbliche amministrazioni collegandosi al sito <https://pagopa.regione.calabria.it/pa/home.html> seguendo le indicazioni ivi riportate.
- Ricevuta del versamento di **euro 168,00** per tassa di Concessione Governativa (D.P.R. 26/10/72, n. 641) sul **c/c n. 8003** intestato Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Codice Tariffa n.8617, a mezzo dei moduli prestampati reperibili presso gli uffici postali;

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del C.P. e delle Leggi Speciali in materia (art. 26, L.15/68).

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine, entro sessanta giorni, a mezzo PEC, l'eventuale cambiamento di residenza o di indirizzo (art 33, legge 7 gennaio 1976, n. 3).